



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
- AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
- AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: Art. 1, commi 915-921, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*".

Superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979. Beneficio dell'elargizione.

Come è noto, l'art. 1, commi 915-921, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha previsto l'accesso al beneficio economico dell'elargizione per i superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

La provvidenza economica a cui si fa riferimento è l'**elargizione** prevista dall'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 nella misura complessiva di 200.000,00 euro, anche in caso di concorso di più beneficiari (comma 915).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Il comma 917, in particolare, precisa che, qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico di ricezione, dovesse emergere il superamento del suindicato limite di spesa, non possono essere prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio in parola.

Si forniscono di seguito le necessarie indicazioni, sostanziali e operativo-procedurali, indispensabili per garantire una corretta e uniforme gestione e istruttoria delle domande inerenti al beneficio di cui trattasi.

Come espressamente previsto dalla normativa, **beneficiari** della elargizione possono essere solo i superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1979.

Il **modello per le istanze** di accesso al beneficio economico in questione è pubblicato al seguente link: https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/2026-01/0_CRIMINI%20POLITICI-modulo%20domanda%20.pdf

Le istanze devono essere trasmesse, a cura di ciascun interessato, presso la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze di questo Dipartimento esclusivamente all'indirizzo di posta certificata **vittimecriminipolitici@pecdlci.interno.it** specificamente dedicato alla ricezione (e alla gestione) delle domande. Infatti, la coincidenza tra la data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto e la data a partire dalla quale è possibile inoltrare la domanda, non ha consentito né l'implementazione del sistema informatico GSEV già in uso per altre tipologie di vittime, né, tantomeno, la creazione di uno nuovo.

Tutte le domande per crimini di matrice politica dovranno obbligatoriamente pervenire presso la suddetta di casella di posta certificata: **non saranno assunte a protocollo ed esaminate le istanze inviate in modalità cartacea**, che non saranno, quindi, utili all'avvio del relativo procedimento amministrativo. L'acquisizione delle domande tramite la sopra indicata casella di posta certificata, infatti, certifica in maniera inequivocabile sia l'ordine cronologico sia la tempestività delle stesse, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e di legalità, nonché del criterio di imparzialità dell'operato amministrativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Le domande dovranno inderogabilmente pervenire entro il 30 aprile 2026, cioè nel termine di decadenza di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta normativa (comma 917).

Il richiamato comma 917 ha espressamente previsto l'**applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 510**, in quanto compatibili.

Pertanto, le istanze ricevute saranno tempestivamente inoltrate da questa Amministrazione Centrale, titolare del procedimento, alle Prefetture di competenza per la relativa istruttoria ai sensi del predetto Regolamento.

L'istruttoria dovrà verificare la tempestività della domanda, la ricorrenza del requisito oggettivo della riconducibilità dell'evento criminoso alla matrice politica, nonché dei requisiti soggettivi sia della vittima (comma 915) sia dei superstiti (comma 916).

In particolare, la vittima non deve aver *"concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale"* e deve risultare *"del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava"*; dette condizioni di totale estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

L'elargizione non è cumulabile né con provvidenze pubbliche conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, né con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi (commi 918 e 919).

Come detto, la normativa fa riferimento esclusivamente ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica come individuati dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1990 n. 320 (comma 915): ne consegue che, anche per la concessione dell'elargizione in parola destinata ai superstiti delle vittime di matrice politica, è necessario rispettare il tassativo **ordine degli aventi diritto** previsto dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, a cui il suddetto art. 4 fa espresso rinvio.

Pertanto, anche con riferimento all'elargizione prevista dalle nuove disposizioni di legge, l'istruttoria delle domande pervenute è riservata al Prefetto territorialmente competente, il quale dovrà far pervenire a questa Amministrazione Centrale tutta la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

documentazione - ivi compresi gli accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine al tempo dell'evento e all'attualità, unitamente alle eventuali sentenze emesse sull'evento nonché al certificato di stato di famiglia storico riferito alla data dell'evento criminoso rilasciato dal comune di residenza della vittima - posta alla base dell'istruttoria stessa espletata ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 320.

Tutta la documentazione su menzionata dovrà essere trasmessa unitamente al parere del Prefetto di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 510/1990.

Si segnala, infine, che, alla luce della vigente normativa, il procedimento amministrativo relativo alla concessione del beneficio dell'elargizione deve necessariamente essere concluso da questa Amministrazione Centrale entro l'anno corrente: pertanto, si chiede a codeste Prefetture di trasmettere tutta la documentazione delle domande che saranno inviate entro il termine del **30 giugno 2026**, anche al fine di consentire a questa Amministrazione Centrale di richiedere un eventuale supplemento istruttoria e/o di valutare l'eventuale sottoposizione delle domande al parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 510/1999.

Si confida nella consueta, preziosa collaborazione delle SS.LL. per la tempestiva e corretta applicazione della normativa in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rabuano

AB